

# STUDIO LEGALE RICCIOLI

95129 Catania – corso delle Province, 116 - tel.095.360460 – fax 095.360460

[darioriccioli@pec.it](mailto:darioriccioli@pec.it)

20122 Milano – Via Podgora, 11 – tel. 02.55013044

[d.riccioli@virgilio.it](mailto:d.riccioli@virgilio.it)

-

Avv. Dario Riccioli  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Alessia Dell'Ombra  
Dott.sa Chiara Scibetta  
Dott.ssa Sara Bovi

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

### SEZIONE STACCATA DI CATANIA

\*\*\*

### RICORSO

#### ex artt. 31 e 117 c.p.a.

dei dott.ri **Alfio Pennisi** (C.F. PNNLFA60L20C351S), nato a Catania, il 20/07/1960, n. OMCeO 10086, **Emanuele Cosentino** (C.F. CSNMNL58H02F899B), nato a Niscemi (CL) il 02/06/1958, n. OMCeO CT 8598, **Antonino Rizzo** (C.F. RZZNNN61E14C351V), nato a Catania il 14/05/1961, n. OMCeO CT 8403, e **Rosalia Lo Gerfo** (C.F. LGRRSL65A51C351U), nata a Catania l'11/01/1965, n. OMCeO CT 9880, nella qualità di Medici Chirurghi iscritti all'albo provinciale di Catania dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli avv.ti Dario Riccioli (C.F. RCCDRA72L06C351A; P.E.C. [darioriccioli@pec.it](mailto:darioriccioli@pec.it); fax 095360460), Attilio Luigi Maria Toscano (C.F. TSCTLL73A27C351V; P.E.C. [attilioluigimaria.toscano@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:attilioluigimaria.toscano@pec.ordineavvocaticatania.it); fax 095508377) e Rocco Mauro Todero (C.F. TDRRCM75A01I548W; P.E.C. [roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it)), i quali intendono ricevere comunicazioni ai sopra indicati P.E.C. e fax,

### **CONTRO**

**Ministero della Salute** (C.F. 97454380581), in persona del Ministro *pro tempore*,

**Ministero della Salute** (C.F. 97454380581), **Direzione delle professioni sanitarie e della Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, Ufficio 5 – Disciplina delle Professioni Sanitarie**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

### **NEI CONFRONTI DI**

**Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri** (C.F. 02340010582), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania** (C.F. 80011920875), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

dott. **Massimo Franco Walter Buscema** (C.F. BSCMSM58R24C351J), nella qualità presidente e componente del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,

dott. **Nunzio Ezio Campagna** (C.F. CMPNZZ62R10C351S), nella qualità di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,

dott.ssa **Nunziata Cassibba** (C.F. CSSNZT59L47C927X), nella qualità di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,

dott. **Salvatore Martino Curatolo** (C.F. CRTSVT64S11C351Z), nella qualità di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,

dott. **Antonio Grasso** (C.F. GRSNTN56D12C351A), nella qualità di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,

dott. **Gian Paolo Marcone** (C.F. MRCGPL58R12M089H), nella qualità di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,

#### **AVVERSO IL SILENZIO**

del Ministro della Salute sull'istanza del 01 agosto 2018 di scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,

#### **E PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO,**

#### **PREVIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE,**

del Ministro della Salute di provvedere sull'istanza di scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania.

#### **FATTO**

I componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, **in data 20 luglio 2018**, a seguito dell'acquisizione al protocollo delle complessive dimissioni di n. 10 consiglieri su n. 17, si sono ridotti a meno della metà.

**In data 24 luglio 2018**, si è dimesso un altro componente (il Segretario) del Consiglio direttivo suddetto, rimanendo così in carica solo n. 6 consiglieri su n. 17.

Sulla base di chiare ed inequivoche disposizioni normative, “**Se i componenti del Consiglio direttivo..., sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive**” (art. 7, D.M. 15 marzo 2018, prima, art. 22, D.P.R. 05 aprile 1950, n. 221), e dunque con un unico termine speciale, ragionevolmente ridotto *ope legis*, rispetto ai termini ordinari, previsti per le elezioni

ordinarie (convocazione dell'Assemblea nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade, avviso di convocazione da inviarsi almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni, presentazione di singole candidature e/o delle liste entro dieci giorni prima dalla data di svolgimento delle votazioni).

Il termine speciale di quindici giorni è stato sempre rispettato, anche nel vigore della precedente identica disciplina normativa, in casi analoghi (vds. elezioni suppletive dell'Ordine dei Medici veterinari della provincia di Brindisi del 23-24-25 febbraio 2007).

Il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, con sua lettera prot. 4412 del 27 luglio 2018 (**all. n. 1**), pubblicata in data 30 luglio 2018 sul sito istituzionale della FNOMCeO, e poi inviata a mezzo posta raccomandata agli iscritti elettori, ha provveduto soltanto alla convocazione dell'Assemblea elettorale, per di più **solo in prima convocazione**, nei giorni 21-22-23 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la sede dell'Ordine dei Medici in Viale Ruggero di Lauria, 81 a Catania, in aperta violazione dell'obbligo normativo di fare svolgere le elezioni suppletive entro quindici giorni (entro cioè il 4 agosto 2018) dalla riduzione dei componenti del Consiglio direttivo a meno della metà.

Gli odierni ricorrenti, nella qualità sopra indicata, esponendo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 4 D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno presentato, in data 1 agosto 2018 formale istanza, a mezzo P.E.C. (**all. n. 2**), affinché il Ministro della Salute, con proprio decreto, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e ritenuta la sussistenza dei predetti presupposti, volesse disporre, con l'urgenza del caso e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza (ossia entro il 31 agosto 2018), lo scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, nominando la prevista commissione straordinaria di tre componenti che, entro tre mesi dallo scioglimento, procedesse a nuove elezioni, ai sensi e per gli effetti del D.M. 15 marzo 2018.

**Il Ministro della Salute non ha adottato alcun atto, nel termine assegnato del 31 agosto 2018.**

Il presente ricorso è fondato ed il silenzio del Ministro della Salute è illegittimo, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **Sulla competenza territoriale.**

Con il presente gravame gli odierni ricorrenti chiedono all'Amministrazione statale di volersi pronunciare con riguardo alla possibile emanazione di un provvedimento i cui effetti sarebbero, in ogni caso, circoscritti territorialmente alla provincia di Catania.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, c.p.a., dunque, la competenza territoriale per il presente ricorso si radica innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale. L'attivazione del rimedio giurisdizionale del ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione non determina alcuna deroga degli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale. Nei casi di silenzio serbato dall'amministrazione statale nei confronti di istanza volta a sollecitare l'emaneazione di provvedimento avente efficacia estesa a tutto il territorio nazionale (richiesta di cittadinanza italiana), la giurisprudenza ha confermato la competenza territoriale del T.A.R. Lazio in ragione proprio dell'estensione territoriale dell'efficacia del provvedimento di cui si sollecitava l'adozione. Se ne deduce, *a contrario* ed in stretta aderenza alla norma del codice del processo amministrativo già citata che, allorché, come nel caso di specie, il giudizio abbia ad oggetto il silenzio di un'amministrazione statale avverso l'istanza del privato volta all'adozione di un provvedimento avente efficacia territorialmente limitata (i ricorrenti hanno chiesto al Ministro della Salute di sciogliere e commissariare l'Ordine dei Medici di Catania) la competenza territoriale si radica nella circoscrizione del Tribunale che avrebbe competenza a giudicare sull'impugnativa del provvedimento richiesto.

#### **Sull'interesse ad agire.**

Innanzitutto, i ricorrenti sono tutti medici chirurghi iscritti all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Catania, oltreché già componenti del Consiglio dell'Ordine ed elettori dei componenti medesimi e titolari del diritto di elettorato passivo con riguardo a tutte le cariche del Consiglio e delle commissioni d'Albo.

Gli stessi, per quanto sopra, sono titolari di una situazione giuridica protetta, qualificata come tale dall'ordinamento e differenziata da quella della collettività, nella situazione di fatto e di diritto oggetto del presente procedimento, nella quale il Ministro della Salute è chiamato, per legge, a compiere atti dovuti (provvedere sullo scioglimento, in ordine al quale i ricorrenti hanno avanzato al Ministro stesso apposita istanza) in forza di poteri ripristinatori e/o sanzionatori.

In sostanza, laddove, come nel caso di specie, il Ministro della Salute resti silente in ordine all'attivazione di suoi specifici poteri, conferiti per legge, per il ripristino del regolare funzionamento del Consiglio direttivo o per la sanzione di gravi violazioni normative, i medici-elettori, titolari anche dell'elettorato passivo, hanno interesse qualificato e differenziato, o quantomeno una legittima aspettativa, all'adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2-3, L. n. 241/1990.

Saranno, infatti, gli stessi medici-elettori, tra i quali i ricorrenti, a dovere partecipare, con l'esercizio del proprio diritto di voto, alle elezioni suppletive del nuovo Consiglio direttivo, ovvero, in caso di scioglimento ministeriale, alle elezioni dell'intero Consiglio direttivo.

I ricorrenti, in altre parole, vantano un interesse legittimo alla corretta amministrazione dell'Ordine professionale al quale appartengono e, allo stesso tempo, un interesse all'esercizio del diritto di elettorato

attivo e passivo con riguardo al rinnovo integrale degli organi che compongono l'Ordine dei medici di Catania.

A volere diversamente argomentare il Ministro della Salute, pur in presenza di atti dovuti (come l'obbligo di provvedere sul richiesto scioglimento del Consiglio direttivo) avrebbe sempre facoltà di non adottarli ed i medici-elettori incisi da questa libera scelta non avrebbero alcun rimedio procedimentale o processuale idoneo a rimuovere un palese inadempimento pur in presenza di atti dovuti.

Al cospetto di una norma di legge che impone all'Autorità statale di provvedere alla tutela di specifici interessi di rilievo costituzionali (il buon andamento dell'Amministrazione ed il rispetto scrupoloso delle norme giuridiche), sarebbe precluso qualsivoglia accesso alla giurisdizione da parte di chicchessia e, in modo particolare, di soggetti portatori di interessi giuridici differenziati, con l'ulteriore conseguenza di creare una sfera di esercizio del potere amministrativo insindacabile.

**Violazione dell'obbligo di provvedere ex articolo 4 D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed artt. 2-3, Legge n. 241/1990.**

L'articolo 4, comma 1, D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede un vero e proprio obbligo del Ministro della Salute di sciogliere del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri *“quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente”*.

Che si tratti di obbligo è reso palese dalla mera lettera della disposizione in parola e dall'uso dell'indicativo *“sono sciolti... quando...”*.

Trattasi di un evidente potere ripristinatorio e/o sanzionatorio, volto ad assicurare il regolare funzionamento degli Organi elettivi e di governo degli Ordini medico-professionali, nonché il rispetto della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Come già descritto in fatto, si è verificata una riduzione dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania a meno della metà, **già dal 20 luglio 2018**.

Ad oggi i componenti del Consiglio direttivo rimasti in carica sono i n. 6 controinteressati, su n. 17, mentre per quanto riguarda la commissione di albo dei Medici Chirurghi, cui spettano a titolo esemplificativo competenze disciplinari, vede ancora in carica solo n. 4 componenti, su n. 15.

Sono venute meno, con le dimissioni, anche le figure del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio direttivo, cariche i cui compiti sono indispensabili ed insostituibili per il regolare funzionamento dell'Ordine.

Il Vicepresidente ha, infatti, il compito di sostituire il Presidente, in caso di assenza o di impedimento e di disimpegnare le funzioni a lui delegate dal Presidente; il Segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio e dell'archivio ha il compito di redigere i processi verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, nonché di conservare i registri delle relative deliberazioni, degli atti compiuti in sede conciliativa e dei pareri, l'autenticazione delle delibere e degli atti da rilasciarsi a pubblici uffici o agli interessati e di vigilare sui dipendenti.

Ciò ha, innanzi tutto, determinato *ope legis* l'impossibilità del regolare funzionamento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo, che è già, di per sé, un presupposto normativo che obbligherebbe il Ministro della Salute a sciogliere i predetti Organi.

Con le intervenute dimissioni *ultra dimidium*, si è, altresì, immediatamente alterata la rappresentatività del Consiglio direttivo, ossia la sua capacità di adeguatamente e proporzionalmente rappresentare gli elettori.

Proprio per questo l'art. 7, D.M. 15 marzo 2018 (già art. 22, D.P.R. 05 aprile 1950, n. 221), prevede un termine speciale di quindici giorni (che sarebbe venuto a scadenza il 4 agosto 2018) – previsto dall'art. 7, D.M. 15 marzo 2018 per “*procedere*” alle (e dunque per far svolgere, e non semplicemente per indire, le) elezioni suppletive, in caso di riduzione dei componenti del Consiglio direttivo, per qualsiasi caso, a meno della metà.

Termine che non può che considerarsi, sistematicamente, come essenziale e non derogabile e/o prorogabile, in ragione dell'**eccezionalità** dell'ipotesi di elezioni suppletive per dimissioni dei componenti *ultra dimidium* e della **specialità** della relativa disciplina, che deroga a tutti gli ordinari termini per le elezioni.

Il Presidente del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, infatti, ha già sostanzialmente preso atto dell'impossibilità del regolare funzionamento del Consiglio direttivo.

Ciò è comprovato dalla stessa seduta del Consiglio direttivo del 23 luglio scorso (nella quale, oltre ad essere stati convocati atipicamente ed irritualmente anche i n. 11 componenti dimessisi – si ricorda che le dimissioni sono atto unilaterale recettizio –, si è preso atto dell'impossibilità della valida costituzione del Consiglio direttivo e nulla si è deliberato sui rilevanti ed improcrastinabili punti all'o.d.g. – vds. **all. n. 3**).

Nonostante la lampante evidenza di quanto sopra, sempre il medesimo Presidente ha posto in essere comportamenti idonei a configurare anche il secondo (sia pur alternativo) presupposto per lo scioglimento ministeriale, ossia “*gravi violazioni della normativa vigente*”.

In violazione del predetto termine speciale di quindici giorni (che sarebbe venuto a scadenza il 4 agosto 2018) – previsto dall'art. 7, D.M. 15 marzo 2018 per “*procedere*” alle elezioni suppletive, in caso di riduzione dei componenti del Consiglio direttivo, per qualsiasi caso, a meno della metà – ha, con sua lettera prot.

4412 del 27 luglio 2018 (**all. n. 1**), pubblicata in data 30 luglio 2018 sul sito istituzionale della FNOMCeO, provveduto soltanto alla convocazione dell'Assemblea elettorale, per di più solo in prima convocazione, nei giorni 21-22-23 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la sede dell'Ordine dei Medici in Viale Ruggero di Lauria, 81 a Catania.

Il *quorum* deliberativo dell'Assemblea elettorale, in prima convocazione (2/5 degli iscritti, pari a 3.762, essendo il numero complessivo degli iscritti pari a 9405), rende ragionevolmente probabile che in quelle date (21-22-23 settembre 2018), anche per i motivi illustrati *infra* non potrà essere raggiunto, di talché sarà necessaria la seconda convocazione (che prevede un *quorum* di 1/5 degli iscritti) e, sempre con probabilità, financo la terza convocazione, con **ulteriore illegittima dilatazione sine die dei tempi per la ricostituzione del Consiglio direttivo**, in violazione del suddetto termine speciale di quindici giorni.

Oltre i predetti quindici giorni e cioè dal 05 agosto 2018 e fino all'insediamento dei nuovi eletti (incerto nel *quando*), il Consiglio direttivo si trova, come già visto, nella **conclamata situazione di fatto e di diritto oggettiva di non potere essere validamente costituito**, e dunque di non potere legittimamente deliberare e regolarmente funzionare, con soli n. 6 componenti in carica e senza la figura del Segretario, con conseguente possibile interruzione e/o turbamento di attività pubbliche indifferibili ed urgenti e/o essenziali per l'Ordine.

In sostanza, oltre i predetti 15 giorni e cioè dal 05 agosto 2018 e fino all'insediamento dei nuovi eletti (incerto nel *quando*), si è verificata un'ipotesi di **difetto di attribuzioni** del Consiglio direttivo in carica (ridotto a soli n. 6 componenti) o, quantomeno, un'ipotesi di **incompetenza** all'adozione degli atti propri del Consiglio direttivo, con conseguente invalidità degli atti eventualmente e *medio tempore* adottati.

Ciò è comprovato, sempre come già visto, dalla stessa seduta del Consiglio direttivo del 23 luglio scorso (**all. n. 3**).

Permanendo l'attuale stato di fatto, eventuali deliberazioni del Consiglio direttivo, con soli n. 6 componenti in carica, su punti all'ordine del giorno, sino all'insediamento dei nuovi eletti, sarebbero poste in essere da soggetti privi di attribuzioni, perché non legittimati ad assumerle oltre i predetti quindici giorni, ovvero viziata da incompetenza, con conseguente possibile invalidità, per violazione delle richiamate disposizioni regolamentari vigenti.

Il Presidente, **pur avendo preso atto dell'impossibilità di convocare il Consiglio** (**all. n. 3**), in attesa delle elezioni suppletive, convocando l'Assemblea elettorale ben oltre il 04 agosto 2018, **a distanza di due mesi** dalle dimissioni dei componenti *ultra dimidium* (in realtà, entro il predetto termine del 04 agosto 2018, come già visto, si sarebbe dovuto obbligatoriamente "*procedere*" alle elezioni suppletive e non soltanto alla

convocazione dell'assemblea) è, peraltro, incorso nella **grave violazione** degli artt. 7 e 2 e ss. del D.M. 15 marzo 2018 (normativa applicabile, anche secondo la FNOMCeO – **all. n. 4** –).

Il Presidente, omettendo la tempestiva convocazione dell'Assemblea, in seconda ed in terza convocazione, come era suo obbligo (e come testimoniato recentemente dall'elezione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza – **all. n. 5** –) è incorso in ulteriore **grave e cosciente violazione** degli artt. 7 e 2 e ss. del D.M. 15 marzo 2018 (cui la FNOMCeO, in una sua recente missiva al Presidente medesimo, aveva fatto espresso riferimento – **all. n. 4** –), **procrastinando sine die la ricostituzione del Consiglio direttivo**.

Inoltre, il numero dei giorni (tre) e gli orari fissati per lo svolgimento delle elezioni [8 ore x tre giorni: 1440 minuti che assicurano solo pochi secondi (circa 9) per i 9405 aventi diritto], in ragione del numero complessivo degli iscritti (9405), dell'ampiezza territoriale e delle condizioni geografiche, **non garantiscono la piena accessibilità degli aventi diritto al voto**.

La sede fissata per lo svolgimento delle elezioni, in ragione del numero complessivo degli iscritti (9405), dell'ampiezza territoriale e delle condizioni geografiche, **notoriamente non garantisce la piena accessibilità degli aventi diritto al voto (infatti, nel corso degli anni, è sempre stata necessaria la locazione di appositi ed idonei locali)**.

Più specificatamente, come anzidetto, la normativa vigente prevede un *quorum* qualificato in prima convocazione (*quorum*: 2/5 di 9405 = 3762) che, per le “*forme e modalità*” delle operazioni di voto, individuate dal Presidente dell'OMCeO della provincia di Catania, non è assolutamente possibile raggiungere. Infatti, i 1440 minuti concessi per le operazioni di voto assegnano ad ogni potenziale elettore appena 9 secondi, ovvero un lasso di tempo che, in uno alla collocazione manifestamente sfavorevole (la sede di convocazione corrisponde a un appartamento dalle caratteristiche sovrapponibili alla civile abitazione), non consentirà concretamente di raggiungere, negando di fatto il diritto di voto, neanche la metà del predetto *quorum* (3762), normativamente individuato.

Per quanto appena detto, sussiste anche la **grave violazione** dell'art. 2, comma 5, D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che prevede la necessità di assicurare “*forme e modalità*” di votazione che garantiscano la piena accessibilità al voto, presso una sede idonea e con adeguato tempo per i votanti.

Si ritiene, dunque, sussistano tutti i presupposti di cui all'articolo 4 D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.



Lo scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo, in presenza dei relativi presupposti, è **atto vincolato e comunque privo di margini di discrezionalità**, ciò che obbliga il Ministro della Salute quantomeno a provvedere sull'istanza dei ricorrenti.

Rimane, infatti, in ogni caso sussistente l'obbligo del Ministro della Salute di provvedere sull'istanza dei ricorrenti, a prescindere dalla eventuale fondatezza della pretesa sostanziale, e ciò sia per le ragioni esposte in punto d'interesse ad agire (la necessità di evitare che l'attività amministrativa si sottragga al sindacato giurisdizionale), sia perché la rappresentazione delle ragioni che giustificerebbero il commissariamento agli occhi degli istanti, non possono essere ritenute pretestuose sino al punto di non meritare nemmeno un pronunciamento dal parte dell'Autorità statale. Si deve rammentare, infatti, che la giurisprudenza esclude l'obbligo di provvedere solo in presenza d'istanza volta al riesame di una richiesta già evasa, o all'annullamento d'ufficio, o, ancora, a sollecitare l'esercizio di un potere che in realtà non è previsto dall'ordinamento giuridico.

#### **Domanda cautelare.**

Il ricorso è, per quanto sopra, fondato.

Occorre, innanzitutto, osservare come una pronuncia giurisdizionale che giungesse dopo la celebrazione delle elezioni parziali e dell'eventuale insediamento degli organi così ricomposti, priverebbe i ricorrenti in via definitiva del bene della vita richiesto con l'azione giurisdizionale.

I ricorrenti subiscono pregiudizio grave ed irreparabile dal silenzio impugnato, in quanto il Consiglio direttivo si trova nell'impossibilità di regolarmente funzionare e ciò praticamente *sine die*, ossia sino a quando il presidente in carica non vorrà convocare l'Assemblea elettorale, anche in seconda ed in terza convocazione.

Si chiede, pertanto, l'adozione delle più opportune misure cautelari, *sub specie* di ordine al Ministro della Salute di provvedere sull'istanza di scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, anche in quanto atto vincolato e comunque privo di margini di discrezionalità, assegnandosi un breve termine antecedente alla data fissata per la convocazione dell'Assemblea elettorale in prima convocazione (21-22-23 settembre 2018).

Come è noto, per giurisprudenza pacifica, la domanda cautelare è ammissibile anche nei ricorsi avverso il silenzio ed implica l'urgenza di provvedere prima che il silenzio possa determinare effetti irreversibili, come nel caso in esame, ove nelle more del giudizio, sia pure speciale, possano essere definitivamente compromessi gli interessi ed i diritti fatti valere.

Considerato il profilo ripristinatorio e/o sanzionatorio dello scioglimento richiesto per le ipotesi di irregolare funzionamento del Consiglio direttivo o per gravi violazioni normative, una sentenza di merito che giungesse a notevole distanza di tempo dal momento in cui tale potere andava esercitato non rappresenterebbe che un'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di chi ha determinato irregolare funzionamento o ha commesso gravi violazioni normative.

Una pronuncia giudiziale sul ricorso dei ricorrenti, ove favorevole, ma ad elezioni suppletive già svolte nuocerebbe allo stesso interesse pubblico alla ricostituzione del Consiglio direttivo e delle commissioni d'albo, visto che le elezioni suppletive potrebbero dover essere, in caso di commissariamento ministeriale, annullate e reindette con ulteriore aggravio di risorse pubbliche.

Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, così

### **CONCLUDONO**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, adito, previo accoglimento della domanda cautelare, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare l'obbligo del Ministro della Salute di provvedere sull'istanza di scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania; nominando un commissario *ad acta* per il caso di ulteriore inadempimento.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Si dichiara che per il presente giudizio è dovuto contributo unificato nella misura di € 300,00.

Ai fini della notifica, ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53, e del deposito della copia d'obbligo e della copia di cortesia, si attesta che la copia cartacea del presente ricorso è conforme a quella digitale utilizzata per il deposito telematico, nei termini di legge.

Catania, 03 settembre 2018

(avv. Dario Riccioli)

(avv. Attilio Luigi Maria Toscano)

(avv. Rocco Mauro Todero)



## Relata di notifica

### ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, 53

Nell'interesse dei dott.ri **Alfio Pennisi** (C.F. PNNLFA60L20C351S), nato a Catania, il 20/07/1960, n. OMCeO 10086, **Emanuele Cosentino** (C.F. CSNMNL58H02F899B), nato a Niscemi (CL) il 02/06/1958, n. OMCeO CT 8598, **Antonino Rizzo** (C.F. RZZNNN61E14C351V), nato a Catania il 14/05/1961, n. OMCeO CT 8403, e **Rosalia Lo Gerfo** (C.F. LGRRSL65A51C351U), nata a Catania l'11/01/1965, n. OMCeO CT 9880, nella qualità di Medici Chirurghi iscritti all'albo provinciale di Catania dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, io sottoscritto avv. Attilio Luigi Maria Toscano (C.F. TSCITLL73A27C351V), all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e ss. mm. ed ii., previa iscrizione ai nn. **655-656** del mio registro cronologico ho notificato il su esteso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, avverso il silenzio del Ministro della Salute sull'istanza del 01 agosto 2018 di scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, e per l'accertamento dell'obbligo, previo accoglimento della domanda cautelare, del Ministro della Salute di provvedere sull'istanza di scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, a mezzo dell'Ufficio Postale di Catania n. 15, come meglio precisato nel timbro del medesimo Ufficio apposto qui di seguito, a:

**655) Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri** (C.F. 02340010582), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale in Roma (00192), via Ferdinando di Savoia, 1, ivi rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n.

Avv. Attilio Luigi Maria Toscano

**656) Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania** (C.F. 80011920875), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale in Catania (95127), viale Ruggero di Lauria, 81, ivi rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n.

Avv. Attilio Luigi Maria Toscano

